



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 31 agosto 2017

NUMERO AFFARE 01486/2017

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Schema di decreto ministeriale recante “*regolamento ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e per la definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori*”.

LA SEZIONE

Vista la nota del 7 agosto 2017, prot. n. 4014, di trasmissione della relazione di pari data, pervenuta alla segreteria della Sezione il 9 agosto 2017, con la quale il Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

1. Con la nota del 7 agosto 2017, prot. n. 4014, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in epigrafe avente un duplice oggetto e cioè, da una parte, la definizione della “*Carta dei diritti e dei doveri*” (di seguito: la Carta) degli studenti in alternanza scuola-lavoro - ivi compresi quelli impegnati in attività di stage, tirocinio e di didattica in laboratorio - e, dall'altra, l'individuazione delle modalità di applicazione ai medesimi studenti delle disposizioni di cui al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi all'interno delle strutture presso le quali svolgono le succitate attività.

Quanto agli obiettivi posti dall'Amministrazione alla base del presente atto normativo, il dicastero proponente ha evidenziato, per il tramite dell'A.I.R. e dell'A.T.N., che il regolamento *de quo* è prioritariamente volto ad “*adeguare la materia di cui trattasi al mutato quadro normativo*”, in considerazione del fatto che, con la riforma di cui alla legge n. 107 del 2015, è stato reso obbligatorio, per un determinato monte ore annuo, il sistema dell'alternanza scuola-lavoro sia all'interno dei licei sia negli istituti tecnici e professionali.

Sempre tramite i citati documenti l'Amministrazione ha inoltre riferito che il regolamento persegue le seguenti finalità: eliminare o determinare una consistente riduzione della dispersione scolastica tra gli studenti infradiciottenni attraverso le attività di alternanza scuola-lavoro, in un'ottica di collaborazione produttiva tra i diversi ambiti dell'istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo agli studenti “*percorsi di alternanza in ambienti di apprendimento qualificati e coerenti con l'indirizzo di studio*”

svolto”; fornire agli studenti e alle studentesse, oltre alle conoscenze di base, anche quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del lavoro; attuare modalità di apprendimento *“flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica”*; arricchire la formazione derivante dai percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; nonché realizzare un *“organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile”*.

Quanto all’*iter* seguito nella predisposizione del regolamento, il dicastero proponente ha riferito di aver acquisito le osservazioni espresse dal Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all’articolo 5 *bis* del d. P.R. n. 567 del 1996 ed i pareri espressi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (di seguito: CSPI), reso nell’adunanza del 20 aprile 2016, e dalla Conferenza unificata, reso con l’atto 95/CU del 3 agosto 2017.

Il medesimo dicastero ha, inoltre, fatto presente di aver acquisito, sullo schema *de quo*, il formale concerto da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. n. 1281P del 21 giugno 2017, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, espresso con la nota prot. n. 3128 del 22 giugno 2017.

2. Per quanto concerne il contenuto dello schema in esame, l’Amministrazione proponente riferisce che quest’ultimo si compone di 7 articoli le cui disposizioni sono di seguito riassunte nei loro aspetti principali:

- articolo 1 (*“Finalità”*) che individua l’oggetto e le finalità dello schema di regolamento;
- articolo 2 (*“Definizioni”*) che elenca le definizioni utilizzate nell’articolato;

- articolo 3 (“*Destinatari?*”) che individua i destinatari della Carta, ovvero gli studenti degli istituti tecnici e professionali e dei licei impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi tre anni del percorso di studi nonché coloro che frequentano i medesimi percorsi di alternanza presso i corsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato;

- articolo 4 (“*Diritti e doveri degli studenti?*”) che definisce “*il Patto Educativo di corresponsabilità*”, che rappresenta il documento nel quale sono elencati i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione scolastica e con gli enti presso i quali viene svolto il percorso di alternanza. In particolare, tale articolo prevede: il diritto per gli studenti degli istituti tecnici e professionali di effettuare almeno 400 ore di esperienza di alternanza e un analogo diritto degli studenti dei licei per almeno 200 ore (comma 2); il diritto degli studenti di svolgere i percorsi di alternanza in ambienti di apprendimento qualificati, in coerenza con l’indirizzo di studio svolto (comma 3); il diritto degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale di essere “*ampiamente informati e documentati?*” circa la portata, la valenza, le finalità e le possibilità concrete di realizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro (comma 4); il diritto degli studenti in situazione di disabilità o di svantaggio di effettuare percorsi di alternanza in modo da promuoverne l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro (comma 5); il diritto degli studenti di essere supportati nel percorso di alternanza da un *tutor* interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un *tutor* appartenente alla struttura ospitante nonché il diritto di poter visionare al termine del percorso le relazioni illustrative predisposte dai *tutor* (comma 6); il diritto degli studenti di ottenere, sempre al termine del percorso, il riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti (comma 7); il diritto degli studenti di valutare, sia durante il percorso sia al termine dello stesso, la coerenza del progetto con il proprio

indirizzo di studio e più in generale l'efficacia e l'utilità del percorso di alternanza frequentato (comma 8); il dovere degli studenti di rispettare sia il regolamento emanato dall'Istituto scolastico di appartenenza sia tutte le regole di comportamento, organizzative e funzionali, proprie della struttura ospitante (comma 9); il dovere degli studenti di garantire l'effettiva frequenza alle attività formative (per la validità del percorso risulta obbligatoria la frequenza di almeno il 75% del monte ore), di rispettare le norme di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di ottemperare agli obblighi di riservatezza circa le informazioni, i dati e le conoscenze acquisite presso la struttura ospitante (commi 10 e 11); nonché il dovere degli studenti di relazionare in merito al percorso di alternanza frequentato (comma 12). Il medesimo articolo, infine, prevede specifiche disposizioni relative ai provvedimenti disciplinari emessi dall'istituzione scolastica di appartenenza in caso di violazione dei doveri in precedenza richiamati;

- articolo 5 (*“Modalità di svolgimento dell'alternanza”*) che definisce le modalità attraverso le quali devono espletarsi i percorsi di alternanza scuola-lavoro, specificando che: i percorsi devono essere parte integrante e coerente con la tipologia di studi svolta da ciascuno studente (comma 1); la progettazione, l'attuazione e la verifica dei progetti sono di competenza dell'istituzione scolastica, la quale ha inoltre il compito di stipulare apposite convenzioni con gli enti pubblici e privati, con le camere di commercio, con gli ordini professionali e con tutte quelle associazioni e strutture che hanno fornito la disponibilità ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa (comma 2); i percorsi devono essere inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nel Patto Educativo di corresponsabilità e possono essere svolti anche durante la sospensione delle attività didattiche (commi 3 e 4); la durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l'orario indicato nelle apposite convenzioni stipulate fra le istituzioni scolastiche e le strutture ospitanti (comma 5); le istituzioni

scolastiche predispongono appositi strumenti di rilevazione volti a raccogliere le valutazioni degli studenti in merito ai percorsi (comma 6);

- articolo 6 (“*Salute e sicurezza*”) che reca alcune disposizioni volte a garantire la salute e la sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le strutture ospitanti, stabilendo che il numero degli studenti ammessi sia individuato a seguito di una attenta valutazione circa le capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative del soggetto ospitante. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che gli studenti devono godere della sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e che essa, laddove si renda necessaria, sia a carico dell’Azienda sanitaria locale. Infine, viene specificato che tutti gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza devono essere assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e che le malattie professionali risultano coperte da apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con oneri che non devono essere a carico degli studenti né delle loro famiglie;

- articolo 7 (“*Commissioni territoriali per l’alternanza scuola-lavoro*”) che prevede che presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale (di seguito: USR) sia istituita un’apposita Commissione per l’alternanza scuola-lavoro con l’intento di garantire il rispetto della normativa in materia. La Commissione - presieduta dal dirigente preposto all’USR e costituita da tre studenti, due docenti, da un dirigente scolastico, da un rappresentante della regione di riferimento dell’USR e da un genitore - ha il compito di svolgere l’attività istruttoria derivante dai reclami proposti dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il medesimo articolo prevede che spetti al dirigente preposto all’USR, una volta terminata l’istruttoria, decidere sui reclami e che la Commissione resti in carica per due anni scolastici, senza dare diritto a compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

Infine, lo schema di regolamento in esame risulta corredato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall'analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Considerato.

3. Il regolamento in esame disciplina, come in precedenza esposto, *“la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”* nonché le *“modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”*, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 *ter* del d.l. n. 104 del 2013.

Per quanto concerne, quindi, la potestà normativa esercitata nel caso di specie, quest'ultima trova il suo fondamento nel precitato comma 4 *ter* dell'art. 5 del d.l. n. 104 del 2013, in base al quale *“ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5 bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. 11 regolamento ridefinisce altresì le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori.”*, con la conseguenza che la Sezione non ha alcun rilievo da

formulare al riguardo, atteso che l'emanazione del presente regolamento rientra nella competenza del Ministero proponente ai sensi della normativa testé richiamata.

4. Per quanto concerne l'*iter* seguito dall'Amministrazione nella predisposizione dello schema *de quo*, la Sezione rileva che, in atti, risulta depositato il concerto da parte del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione - espresso, d'ordine del Ministro, con la nota prot. n. 1281P del 21 giugno 2017 - e che dai medesimi atti non emerge la presenza di un vero e proprio concerto da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, viceversa richiesto dal richiamato art. 5, comma 4 *ter* del d.l. n. 104 del 2013, in quanto nei documenti depositati si rinviene soltanto la nota del 22 giugno 2017, prot. n. 3128, a firma del vice Capo vicario dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale quest'ultimo esprime il suo "*formale concerto*" sullo schema in esame.

Orbene, come più volte sottolineato dalla Sezione, con il concerto il Ministro partecipa dell'iniziativa politica concorrendo ad assumerne la responsabilità: il concerto, conseguentemente, può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per delega del Ministro, con la conseguenza che - al fine di evitare che la suddetta omissione si rifletta sulla regolarità formale del provvedimento normativo in esame - è necessario che l'Amministrazione referente acquisisca tale concerto, nella forma tecnicamente corretta, prima di approvare definitivamente il regolamento stesso.

Ciò posto, sempre con riferimento all'*iter* prodromico alla stesura del regolamento in esame, la Sezione rileva che - come in precedenza esposto - il Ministero proponente ha acquisito le osservazioni espresse dal Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5 *bis* del d. P.R. n. 567 del 1996 ed i pareri espressi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), reso all'adunanza del 20 aprile 2016, e dalla Conferenza unificata, reso con l'atto 95/CU del 3 agosto 2017.

In proposito la Sezione deve, in primo luogo, rilevare che dalla documentazione trasmessa non emergono elementi istruttori da cui sia possibile desumere le motivazioni in base alle quali le osservazioni formulate dal Forum nazionale delle associazioni studentesche non sono state accolte dall'Amministrazione e le ragioni per cui le osservazioni esplicitate dalla Conferenza unificata e dal CSPI - quest'ultime peraltro espresse sotto forma di condizioni - sono state accolte solamente in parte. Inoltre la Sezione deve rilevare che sia il parere del Forum nazionale delle associazioni studentesche sia quello del CSPI sono stati resi da tali organi su un articolato differente rispetto a quello trasmesso alla Sezione.

La Sezione, dunque, in assenza di qualsivoglia elemento istruttorio al riguardo, ritiene di non essere in condizioni di valutare la completezza dell'*iter* partecipativo posto in essere dal Ministero proponente, sottolineando tuttavia che l'eventuale incompletezza del predetto *iter* - finalizzato a risolvere a monte possibili incertezze e problematiche applicative - potrebbe inficiare negativamente il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.

In ogni caso, la Sezione non può esimersi dall'evidenziare che la normativa di delega si limita a richiedere l'acquisizione dei menzionati pareri senza prevedere che l'Amministrazione sia vincolata all'esito della predetta consultazione, con la conseguenza che il mancato accoglimento delle osservazioni di merito formulate tanto dal Forum nazionale degli studenti quanto dal CSPI e dalla Conferenza unificata non può, comunque, ritenersi una circostanza idonea a far emergere profili d'illegittimità dell'atto normativo *de quo*.

5. Per quanto concerne gli obiettivi cui tende il presente regolamento, di cui si è detto al precedente n. 1, la Sezione osserva che si tratta di finalità di portata particolarmente ampia che riguardano non solo l'intervento regolamentare in esame ma anche il complessivo sistema normativo concernente l'alternanza scuola-lavoro, nell'ambito del quale si inserisce il regolamento *de quo*.

In proposito la Sezione rileva che l'effettivo raggiungimento di tali obiettivi potrà essere compiutamente valutato solo a seguito della concreta applicazione sia delle disposizioni in esame sia dell'intero sistema normativo relativo all'alternanza scuola-lavoro, con la conseguenza che l'applicazione della succitata normativa dovrà essere adeguatamente controllata e monitorata dall'Amministrazione proponente ai fini delle eventuali modifiche da apportare, in maniera organica, alla disciplina vigente in materia.

La Sezione, conseguentemente, non può che accogliere con favore quanto evidenziato dall'Amministrazione in sede di AIR, laddove viene sottolineato che il dicastero proponente, dopo l'approvazione definitiva del presente schema, provvederà ad istituire *“un sistema di monitoraggio e di assistenza tecnica, opportunamente finanziato, che favorirà l'incontro tra le esigenze delle scuole e la disponibilità dei percorsi di alternanza e fornirà strumenti di valutazione d'impatto dei progetti proposti”*, auspicando altresì che tale *“sistema di monitoraggio”* venga istituito nel più breve tempo possibile.

Infine, sempre nell'ottica di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui si è in precedenza detto, la Sezione invita l'Amministrazione a dare, con le modalità ritenute più opportune, un'ampia e adeguata informazione in merito al contenuto del provvedimento in esame e, più in generale, in merito al complesso e articolato sistema normativo concernente l'alternanza scuola-lavoro.

6. Per quanto concerne il merito del provvedimento, la Sezione ritiene di formulare le seguenti osservazioni.

In primo luogo la Sezione osserva che, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica trasmessa alla Sezione stessa, le attività di alternanza scuola-lavoro cui si riferisce il presente regolamento non configurano, da un lato, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e, dall'altro lato, trovano adeguata copertura negli stanziamenti all'uopo previsti dal Ministero proponente, ripartiti tra gli istituti scolastici ai sensi del d.m. n. 834 del 15 ottobre 2015.

La Sezione, pertanto, nel sottolineare che il raggiungimento dei condivisibili obiettivi posti dall'Amministrazione a fondamento del presente regolamento dipenderà anche dal quantitativo di risorse economiche che saranno stanziare a tal fine, non ha osservazioni da formulare al riguardo.

In secondo luogo la Sezione osserva che la normativa di delega di cui all'art. 5, comma 4 *ter* del d.l. n. 104 del 2013 prevede esplicitamente che il regolamento in esame debba provvedere anche “*all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo*” mentre l'atto normativo sottoposto alla Sezione stessa non reca alcuna disposizione concernente tale profilo.

In proposito si rileva che l'Amministrazione proponente, per il tramite dell'ATN, ha evidenziato che “*le disposizioni contenute nel presente provvedimento non incidono sulla disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia di alternanza scuola-lavoro*”, con la conseguenza che - in considerazione di quanto esplicitamente riferito dal Ministero proponente - non si hanno osservazioni da formulare al riguardo.

In terzo luogo la sezione osserva che nell'articolato del regolamento non è prevista alcuna norma che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, faccia salvi gli effetti ai fini curriculari dei percorsi di alternanza scuola lavoro svolti in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 77 del 2005: la Sezione, pertanto, invita l'Amministrazione a colmare tale lacuna normativa prima dell'approvazione definitiva del provvedimento in esame, al fine di evitare l'insorgere di dubbi interpretativi sul punto.

In quarto luogo la Sezione rileva che sia la Conferenza unificata sia il CSPI, nei pareri richiamati al precedente n. 4, hanno evidenziato l'esistenza di un'ulteriore lacuna normativa nella parte in cui il regolamento non prevede specifiche disposizioni concernenti le modalità di trasporto, e la ripartizione dei relativi oneri, degli studenti con disabilità che partecipano alle attività di alternanza scuola-lavoro.

La Sezione, pertanto, in considerazione della rilevanza a fini sociali di tale questione ed al fine di evitare l'insorgenza di eventuali divergenze applicative al riguardo, invita l'Amministrazione a colmare tale lacuna normativa prima dell'approvazione definitiva del presente atto normativo.

Inoltre, per quanto concerne le ulteriori osservazioni formulate dal CSPI con il parere in precedenza richiamato, la Sezione osserva che quest'ultime - benché costituiscano, come già evidenziato, delle condizioni cui il predetto parere favorevole è subordinato - impingono nel merito del regolamento e non concernono profili di legittimità del provvedimento normativo in esame.

Ne è un esempio l'osservazione relativa alla possibilità di sostituire, ovunque ricorra, il termine “*studenti*” con la locuzione “*studenti e studentesse*”, il cui mancato accoglimento non risulta adeguato ad inficiare la legittimità del regolamento *de quo*

Pertanto, la Sezione ritiene che la scelta dell'Amministrazione di non accogliere i rilievi formulati dal CSPI rientri nella discrezionalità demandata al dicastero proponente dalla normativa di delega di cui all'art. 5, comma 4 *ter* del d.l. n. 104 del 2013, con la conseguenza che la Sezione stessa - fatto salvo quanto esposto al precedente n. 4 - non può che prendere atto delle decisioni assunte dall'Amministrazione proponente.

7. Ciò posto, per quanto concerne l'articolato del provvedimento in esame, la Sezione rileva che sarebbe opportuno evidenziare nelle premesse - tenuto conto della particolare ampiezza dei riferimenti normativi ivi richiamati - la normativa di riferimento in base alla quale è stato adottato il regolamento.

La Sezione rileva, inoltre, che l'art. 2 (“*Definizioni*”) deve ritenersi superfluo poiché si limita a richiamare il disposto normativo di riferimento per quanto concerne la definizione di “*alternanza*” ed a sciogliere l'acronimo U.S.R., con la conseguenza che sarebbe opportuno procedere alla soppressione di detto articolo.

Per quanto riguarda gli artt. 4 (*“Diritti e doveri degli studenti?”*) e 5 (*“Modalità di svolgimento dell’alternanza?”*) deve rilevarsi innanzitutto che sarebbe preferibile invertire, per ragioni di carattere logico, il loro ordine numerico atteso che le modalità di svolgimento dell’alternanza costituiscono il presupposto in base al quale sorgono i relativi diritti e doveri.

Secondariamente la Sezione rileva che sarebbe opportuno evitare sovrapposizioni di contenuto fra i suddetti articoli, come quella sussistente fra il comma 8 dell’art. 4 e il comma 6, primo periodo, dell’art. 5, con la conseguenza che in sede di stesura definitiva del provvedimento sarebbe necessario procedere ad una puntuale opera di coordinamento dei testi.

Relativamente all’art. 6 (*“Salute e sicurezza?”*) si suggerisce di anteporre i commi 5 e 6 ai restanti commi recati dall’articolo, in quanto la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dai citati commi 5 e 6 non può che precedere lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro e la conseguente applicazione agli studenti delle norme sulla salute e sulla sicurezza sul posto di lavoro.

Infine la Sezione osserva che l’art. 7 (*“Commissioni territoriali per l’alternanza scuola-lavoro?”*) dispone, al comma 3, che la competenza a decidere sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o dai soggetti aventi la potestà genitoriale *“contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti scolastici?”* spetta al dirigente che presiede la relativa Commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro, che decide entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.

In proposito, si rileva che la norma non individua con sufficiente chiarezza l’oggetto delle valutazioni demandate alla suddetta commissione, atteso che appare generico sia il riferimento alle *“violazioni del presente regolamento”* sia quello relativo ai *“regolamenti degli istituti scolastici”*.

La Sezione pertanto - al fine di evitare l'ingenerarsi di dubbi interpretativi che potrebbero riflettersi sul raggiungimento dei condivisibili obiettivi enucleati dall'Amministrazione - ritiene opportuno invitare la medesima Amministrazione a prevedere una diversa e più puntuale formulazione della norma in esame prima dell'approvazione definitiva del regolamento.

Per quanto concerne la restante parte dell'atto normativo in esame, la Sezione ritiene che le relative disposizioni devono ritenersi conformi agli obiettivi posti dall'Amministrazione alla base della sua adozione, oltre che coerenti con le indicazioni europee in tema di istruzione e formazione "*per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*" di cui alla strategia Europa 2020, con la conseguenza che - non apparendo né illogiche né irragionevoli e rientrando nella discrezionalità demandata alla medesima Amministrazione dal succitato art. 5, comma 4 *ter* del d.l. n. 104 del 2013 - non si hanno rilievi da formulare al riguardo.

8. Pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo schema in esame meriti parere favorevole con le osservazioni che precedono.

Infine, sotto il profilo redazionale, la Sezione suggerisce all'Amministrazione di:

- a) sopprimere, nelle premesse, il capoverso ricompreso tra le parole "*Rilevata*" e "*laboratorio*", recante una valutazione politico-amministrativa e non un presupposto normativo dell'atto;
- b) sopprimere, all'art. 1, la parola "*ad*" recata tra la parola "*e...*" e la parola "*...orientarli*", per ragioni d'ordine redazionale.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Claudio Boccia

Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Cinzia Giglio